


**Convenzione tra Regione Siciliana
(Dipartimento Istruzione e Formazione
Professionale) e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 – Regione
Siciliana - Asse VII – Capacità
Istituzionale**

**AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA'
ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI**

**Seminario FormezPA – AnciSicilia di
informazione e presentazione**



Formez PA

**Le autonomie locali
siciliane: novità in materia
di bilancio e gestione
associata dei servizi.**

**CARATTERISTICHE
DISTINTIVE E
EVOLUZIONE DELL'
ASSOCIAZIONISMO
SICILIANO**

Unione dei Comuni ed altre
forme di gestione associata

CALTANISSETTA, 15/11/2013

LUCIO CATANIA – Segretario Comunale

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

A prevedere le «**gestioni comuni**» di alcuni servizi era stata la L.r. n. 9/86, istitutiva delle Province regionali, che le disciplinava agli artt. 15, 16 e 17.

Dette forme gestionali si configurano oggi atipiche in relazione al nuovo assetto gestionale.

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

L'art. 15 della L.r. n. 9/1986 prevedeva che i Comuni di una medesima Provincia potevano, tra l'altro

- Realizzare l'esercizio congiunto di servizi attraverso la costituzione di specifiche unità di gestione
- Utilizzare congiuntamente beni e servizi;
- Provvedere all'informatizzazione ed alla formazione del personale

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

L'art. 16 trattava delle «**gestioni comuni obbligatorie**», mentre l'art. 17 trattava delle convenzioni.

I Comuni, mediante convenzione approvata dai propri consigli, potevano avvalersi degli uffici tecnici della Provincia o utilizzare servizi gestiti da altri Comuni o da loro aziende.

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

Con la L.r. n. 48/91 l'Assemblea Regionale recepisce in Sicilia la L. 142/90.

Recependo gli art. 24, 25 e 26 trovano accoglimento nell'O.R.EE.LL. le convenzioni, i consorzi e le unioni dei comuni, con pochissimi elementi distintivi.

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

- Per quanto concerne la coordinata od associata gestione di pubblici servizi, gli articoli 24 e 25 della legge n. 142/90 prevedono le forme della convenzione e del consorzio.
- La convenzione può riguardare **l'esercizio**, oltre che **di servizi**, anche **di funzioni**. La disposizione individua come soggetti i comuni e le province.
- Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera possono essere previste forme di convenzione obbligatoria (art. 24, comma 3°).

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

L'articolo della L.r. 48/1991 che recepisce l'art.24 della l. 142/92 è **soggetto a rinvio dinamico** così come disposto dall'art. 37 della l.r. n. 7/1992.

Pertanto tutte le modifiche apportate dal legislatore nazionale sono da ritenere **applicabili in Sicilia**, in quanto compatibili.

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

- Il legislatore regionale, con l'art. 1, lett. e, n. 1, della legge n. 48/91, ha aggiunto all'art. 24 della legge n. 142/90 due commi (il quarto ed il quinto).
- Con il primo comma aggiunto ha disciplinato le forme del convenzionamento obbligatorio.
- Con il secondo comma aggiunto ha salvaguardato le peculiarità delle convenzioni disciplinate in precedenza con gli articoli 17 della legge regionale n. 9/86 (contenuti) e 20 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 (estensione a soggetti privati iscritti in appositi albi per la realizzazione di servizi socio-assistenziali).

CONVENZIONI, **CONSORZI** ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

L'art. 25 della legge n. 142/90 prevede la forma associata di gestione di uno o più servizi mediante la costituzione di un consorzio secondo le disposizioni previste per le aziende speciali.

CONVENZIONI, **CONSORZI** ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

La disposizione specifica le modalità di costituzione di un consorzio (approvazione a maggioranza assoluta dei componenti dei consigli dei comuni e delle province aderenti di una convenzione assieme allo statuto del consorzio), prescrive l'obbligo, da inserire nella convenzione, della trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

CONVENZIONI, **CONSORZI** ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

L'articolo stabilisce, inoltre, la composizione e le funzioni dell'assemblea del consorzio e sancisce la regola che tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

La regola deve presupporre tecnicamente e logicamente la riconducibilità dell'unica gestione di più servizi a carattere imprenditoriale.

CONVENZIONI, **CONSORZI** ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

L'art. 25 della L. 241/91, comma 4, elenca gli organi del Consorzio.

Tale elencazione, però, non deve ritenersi rigida.

La legittimità di nuove previsioni e di una diversa strutturazione dell'organo va valutata di caso in caso.

CONVENZIONI, **CONSORZI** ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

Anche il recepimento dell'art. 25 della L. 142/90 avviene in maniera **dinamica** e pertanto le modifiche apportate dal legislatore nazionale sono immediatamente applicabili in Sicilia, in quanto compatibili.

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

L'art. 10 della L.r. n. 22/2008, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative ha sancito che ad ogni amministrazione comunale fosse **consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste** rispettivamente dall'articolo 25 della L. n. 142/1990 come recepito dalla L.r. 48/91, dall'art. 32 del Tuel e dall'art. 15 della L.r. n. 9/1986.

CONVENZIONI, **CONSORZI** ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

Rimangono **salve le disposizioni** di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio **idrico integrato** e del servizio di **gestione dei rifiuti**.

CONVENZIONI, **CONSORZI** ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

Dopo il 1 aprile 2008, anche in Sicilia **se permane l'adesione multipla** ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

CONVENZIONI, **CONSORZI** ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

La norma **non si applica per i consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata.**

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

Agli enti locali nei cui territori risiedono **minoranze linguistiche storiche**, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche.

CONVENZIONI, **CONSORZI** ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

Rispetto alla legge nazionale (articolo 2, comma 28, della L. n. 244/2007) in Sicilia sono state ampliate le **fattispecie associative ammesse**:

- I consorzi universitari
- I consorzi per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata
- I consorzi per le minoranze linguistiche

CONVENZIONI, CONSORZI ED UNIONI DI COMUNI IN SICILIA

L'art. 26 della L. 142/92 riguarda le Unioni dei Comuni.

La versione originaria poneva dei limiti di popolazione alla partecipazione alle Unioni e l'obbligo di procedere alla fusione nel termine di dieci anni dalla costituzione dell'Unione.

Questi limiti devono ritenersi superati in forza del **rinvio dinamico** disposto dall'art. 37 della L.r. 7/92.

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI



INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

L'art. 76, comma 5, della L.r. n. 2/2002 prevede che nelle modalità di erogazione dei contributi **si doveva tenere presente** di:

- Numero degli enti associati;
- Numero dei servizi gestiti in comune;
- Durata dell'organismo costituito

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

In base al decreto dell'allora Assessorato regionale degli Enti Locali i contributi venivano concessi «secondo i seguenti criteri di priorità»:

- a) Unioni di Comuni
- b) Consorzi
- c) Convenzioni
- d) Forme di cooperazione

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Secondo l'art. 4 del D.A. 17.07.2002 domande soddisfatte

- in base al criterio di priorità
- nell'ambito di ogni tipologia associativa
- precedenza alle forme con maggior numero di Comuni e con maggior numero di funzioni o servizi e di maggior durata.

In caso di parità in graduatoria, precedenza alle forme associative e di cooperazione con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio.

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Le intese tra Governo statale, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie Locali, sancite dalla Conferenza unificata nelle sedute del 28 luglio 2005 (atto rep. 873) e dell'1 marzo 2006 (atto rep. 936) hanno, poi, previsto la **gestione regionale delle risorse della legge statale con specifica destinazione per unioni di comuni e comunità montane** (in Sicilia soppresse art. 45 l.r. n. 9/1986).

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Fino al 2007 i contributi pervengono a TUTTE le forme di associazioni tra Comuni, senza particolari discriminazioni.

Il **Decreto 2 luglio 2007**, prevede elargizioni per la **programmazione integrata di manutenzione/gestione dei beni confiscati alla mafia**.

Contributi integrativi vengono previsti anche per l'implementazione dei controlli interni e la formazione dei propri dipendenti.

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Nel 2008 e 2009 le somme vengono ripartite secondo il seguente criterio:

Unioni

- € 30.000,00 come quota fissa;
- €15.000,00 per ciascun servizio gestito fino ad un massimo di quattro;
- € 5.000,00 per ciascun comune partecipante;
- € 5.000,00 per la durata prevista in oltre cinque anni;
- € 2.000,00 per ciascun comune partecipante con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Consorzi

Per ciascuna forma associativa sono concessi:

€ 25.000,00 come quota fissa;

€ 15.000,00 per ciascun servizio gestito fino ad un massimo di tre;

€ 5.000,00 per ciascun comune partecipante;

€ 5.000,00 per la durata prevista in oltre cinque anni;

€ 2.000,00 per ciascun comune partecipante con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Convenzioni

Per forme associative **socio-assistenziali, culturali e turistiche** sono concessi:

€ 20.000,00 come quota fissa;

€ 5.000,00 per ciascun comune partecipante;

€ 5.000,00 per la durata prevista in oltre cinque anni;

€ 1.000,00 per ciascun comune partecipante con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

RELATIVAMENTE AL 2010 l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali ha pubblicato sulla G.U.R.S. n. 41 del 30 settembre 2011 il bando pubblico (decreto 26 agosto 2011) per la concessione di un contributo, per l'anno 2010, alle Unioni di Comuni che risultavano costituite alla data del 31 dicembre 2010, per la copertura delle spese di gestione.

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Quale incentivazione si ottiene con una norma ad efficacia retroattiva?

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Nel bando dell'anno 2011 non erano più previste forme di contribuzioni per altre forme di associazionismo tra Enti Locali, ad esclusione delle Unioni.

Ciascun Ente partecipante all'Unione doveva rendere a pena di esclusione, apposita **dichiarazione** dalla quale risultasse quali servizi esercitati in forma associata erano stati effettivamente dismessi dal Comune.

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Nella determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo, con riferimento a ciascuna Unione di Comuni, si deve tenere conto:

- a) del numero degli Enti Locali associati;
- b) dei servizi cogestiti;
- c) della durata dell'organo costituito;
- d) della presenza di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Per l'anno 2010, le Unioni dei Comuni finanziate sono 57, il numero degli enti locali associati è in media di 5, l'importo concesso è in media di 150 mila euro.

Agrigento: 5

Caltanissetta: 2

Catania: 3

Enna: 1

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

Ragusa: 1

Trapani: 3

Messina: 16 (con «Unione dei comuni delle Valli joniche dei Peloritani» che associa 14 Enti)

Palermo: 22 (con la maggior parte delle associazioni formate da due Enti)

INCENTIVI REGIONALI ALLE FORME DI ASSOCIAZIONISMO TRA ENTI LOCALI

L.R. 15 maggio 2013, n. 9, art. 17. Contributi ai consorzi di comuni

Per l'esercizio finanziario 2013, la Regione, al fine di impedire la interruzione delle attività, concede a ciascuno dei consorzi di comuni che si occupano in Sicilia **esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata**, un contributo di 70 migliaia di euro per la copertura delle spese di funzionamento. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 280 migliaia di euro.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale, in Sicilia, ha un proprio specifico riferimento legislativo per la collaborazione nell'espletamento dei servizi.

L'art. 5 della L.r. n. 17/1990 sanciva già che i Comuni con territorio contiguo potevano stabilire forme associate di gestione di alcuni o tutti i servizi di polizia municipale, quando tali forme siano convenienti per efficienza ed economicità.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

Quali servizi di Polizia Municipale associare, l'ambito territoriale, le modalità di svolgimento, i rapporti finanziari, la dipendenza gerarchica dovranno essere stabiliti da **apposita convenzione**.

I Comuni possono anche stabilire intese per la gestione di particolari servizi che abbiano carattere di ricorrenza, stagionalità o di occasionalità.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

La Prefettura di Messina sta promuovendo la nascita di forme di associazioni tra Enti Locali per la creazione di Corpi associati di Polizie Municipali che abbiano dimensioni e circoscrizioni territoriali idonee a garantire la massima efficienza necessaria, attraverso lo strumento della convenzione, per la quale sarà necessaria l'acquisizione del consenso da parte degli Amministratori locali.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

Su iniziativa del Prefetto di Messina, lo scorso 15 febbraio, si è tenuta una riunione tecnica-operativa, alla quale hanno partecipato i Comandanti della Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali dei Comuni della provincia, oltre che rappresentanti delle Forze di Polizia, indetta allo scopo di proporre il ricorso alla gestione associata dei servizi di Polizia Municipale, quale valido strumento per garantire l'ottimizzazione del controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

A tal fine, la Prefettura di Messina ha promosso l'istituzione di appositi Comitati ristretti distribuiti per comprensorio che avranno una composizione più snella, nell'ambito dei quali saranno vagliati nel dettaglio gli ambiti territoriali per le possibili associazioni tra le Polizie Municipali degli Enti Locali e predisposto uno schema di convenzione adattato alle esigenze dei Comuni.

GESTIONE ASSOCIATA - LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI ERARIALI IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE

Le forme di collaborazione tra Enti Locali sono auspicate anche in materia di lotta all'evasione dei tributi erariali, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

I riferimenti essenziali sono il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2012 ed il Protocollo d'intesa Anci Sicilia – Regione Sicilia – Agenzia delle entrate del 15 giugno 2012.

GESTIONE ASSOCIATA - LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI ERARIALI IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE

I Comuni, specie quelli di minori dimensioni, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA, possono conferire la gestione delle convenzioni di cooperazione informatica con Agenzia delle entrate a strutture intermedie, appositamente costituite, anche attraverso l'Anci, finalizzate al supporto dell'elaborazione dei dati riguardanti le proprie entrate, sulle attività di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo.

GESTIONE ASSOCIATA - LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI ERARIALI IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE

L'impiego di dette strutture di servizio, con gli organismi diversi dall'Agenzia delle entrate, potrà essere attivato previa valutazione degli stessi organismi, sulla base di specifici atti e convenzioni.

Un gruppo di lavoro congiunto tra Agenzia delle entrate, Anci ed Ifel potrà istituire una struttura di supporto per i Comuni che non hanno le risorse necessarie per avviare il meccanismo delle segnalazioni.

GESTIONE ASSOCIATA - LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI ERARIALI IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE

La forma associata avrà anche l'utilità di interporsi nel rapporto tra controllore-eletto e controllato-elettore che potrebbe inficiare l'attività di lotta all'evasione nei Comuni più piccoli, dove i due soggetti sono spesso molto vicini.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI

L'art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010, prevede che *"...i Comuni in forma singola o **ASSOCIATA** secondo le modalità consentite dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al piano d'Ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti" ...*

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI

Le Associazioni di Comuni (così come i singoli Comuni) possono procedere alla perimetrazione dei territori comunali in Area di Raccolta Ottimale (ARO) con un corrispondente Piano di Intervento con allegato capitolato d'oneri e quadro economico di spesa che dimostri che l'organizzazione del servizio in ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.

GESTIONE ASSOCIATA

SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI

Al fine dell' autorizzazione dell' A.R.O. si dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

- Caratteristiche dell' ARO;
- Popolazione;
- Densità abitativa;
- Caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
- Caratteristiche delle attività commerciali e terziarie;
- Logistica in funzione della dislocazione impiantistica pertinente la fase di raccolta.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI

L'art. 5 c. 2-ter della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. dispone che nel caso di ARO intercomunale i Comuni dovranno associarsi secondo le modalità di cui al D.Lgs. 267/2000 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La convenzione dovrà essere redatta secondo lo schema pubblicato il 19/7/2013 dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sul proprio sito istituzionale.

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI

La bozza di convenzione dovrebbe essere modificabile da parte dei Comuni che decidono di gestire in forma associata la gestione integrata dei rifiuti.

In particolare vanno stabilite le modalità di votazione (opzione VOTO PONDERATO) ed i rapporti finanziari tra gli Enti associati.

I LIBERI CONSORZI TRA COMUNI

L'art. 15 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana ABOLI' le Province (con la conseguente abolizione dei Prefetti) e li sostituì con i LIBERI CONSORZI TRA COMUNI.

I Liberi Consorzi dovevano essere una modalità associativa, riconosciuta dallo Statuto, che rimetteva ai singoli Consigli Comunali la determinazione degli Enti da consorzicare.

I LIBERI CONSORZI TRA COMUNI

I Comuni non seppero o non vollero sfruttare l'opportunità di associarsi, per cui fu il legislatore regionale con L. 9/1986 a ritenere costituiti in Liberi Consorzi le antiche Province, modificando anche il nome da Liberi Consorzi in Province Regionali.

Ovviamente l'abolizione dei Prefetti in Sicilia non ebbe seguito.

I LIBERI CONSORZI TRA COMUNI

Il Governo Crocetta, con **la legge regionale n. 7 del 27/03/2013**, costituita sostanzialmente da un unico articolo formato da quattro commi, ha abolito le Province ipotizzando *l'istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali.*

Il disegno di legge governativo prevedeva la soglia di **150 mila abitanti**. Livello che consentirebbe la nascita di un numero di Consorzi superiore a quello delle attuali nove Province.

Secondo questa ipotesi si potrebbe arrivare a ben trentatré Liberi Consorzi, ma il Governo regionale ne ipotizza da dodici a quindici.

I LIBERI CONSORZI TRA COMUNI

Nel 1946 non c'erano le unioni di comuni ed i consorzi comunali erano accennati in un disegno sfumato dal vecchio ordinamento locale.

I Liberi Consorzi disegnavano, quindi, un sistema nuovo di Ente sovracomunale dotato *della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria*

I LIBERI CONSORZI TRA COMUNI

La legge regionale 9/1986 non ha trovato completa attuazione proprio nella parte in cui attribuiva ai Comuni un ruolo fondamentale nella costituzione, modifica e regolazione delle funzioni della Provincia.

I LIBERI CONSORZI TRA COMUNI

Oggi i Liberi Consorzi potrebbero essere, da «un lato, un doppione non meglio qualificabile di forme associative già esistenti (consorzi di funzioni e unioni di comuni).

Dall'altro, pur sempre ente di secondo livello, per altro, però, più debole delle province, perché più piccolo, frammentato, caratterizzato da competenze incerte e frammiste con quelle comunali.» (Luigi Oliveri, su LeggiOggi 20 marzo 2013)

I LIBERI CONSORZI TRA COMUNI

Il modello dei Liberi Consorzi non è, ad oggi, disciplinato (tranne per quanto riguarda le Province) ed il riferimento è, quindi, costituito proprio dalla normativa sui consorzi di Enti Locali, sia quelli su base volontaria che per quelli obbligatori disegnati direttamente dal legislatore per la gestione associata di funzioni e/o di servizi.

I LIBERI CONSORZI TRA COMUNI

L'espressa previsione dei Liberi Consorzi come enti di area vasta che svolgono funzioni e/o servizi potrebbe risolvere la questione interpretativa sull'abolizione, anche in Sicilia, dei Consorzi di funzioni.

Sarebbe, comunque, l'introduzione nello ordinamento siciliano di una modalità organizzativa in controtendenza rispetto all'orientamento del legislatore statale, che tende alla semplificazione amministrativa e alla soppressione di tutti gli enti di livello provinciale satellitari a Comuni, Province e Regioni.

I LIBERI CONSORZI TRA COMUNI

Il consorzio di Enti Locali su base volontaria, previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000, e per l'ordinamento siciliano dall'art. 25 della l. n. 142/90 recepito con modifiche con l'art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. n. 48/91, è definito come un ente non territoriale dotato di personalità giuridica, avente natura associativa e strumentale rispetto agli enti che vi partecipano.

Il Consorzio è, quindi, un soggetto autonomo e distinto dai singoli Comuni consorziati.

CITTA' METROPOLITANE

Il Governo regionale aveva approvato il disegno di legge per la creazione delle città metropolitane di Catania, Messina e Palermo. Secondo il piano previsto dall'Assessorato regionale alle Autonomie Locali, ben cinquantuno Comuni dovrebbero essere "declassati" al rango di mere municipalità.

Si tratta di centri anche di medie dimensioni (tra gli altri: Bagheria, Monreale, Trabia, Capaci e Carini in provincia di Palermo; Mascalucia, Misterbianco ed Aci Castello in provincia di Catania; Villafranca Tirrena e Rometta in provincia di Messina) che stanno già avversando la nuova architettura istituzionale.

La Regione, in cambio, prevede ingenti finanziamenti per le aree metropolitane.

CITTA' METROPOLITANE

Le tre città metropolitane siciliane assumeranno i poteri e le competenze che in passato erano delle Province regionali ed in parte anche di quelle regionali.

Le città metropolitane si dovranno interessare di pianificazione territoriale ed urbanistica, scuola, mobilità e trasporti. Avranno, inoltre, le competenze che erano degli Istituti Autonomi per le Case Popolari e quelle per i Consorzi di sviluppo industriale e di bonifica.

CITTA' METROPOLITANE

La previsione delle Città Metropolitane sembrava non avere nulla a che fare con l'associazionismo tra Enti Locali, ma doveva attenersi unicamente all'architettura istituzionale.

L'adesione alla Città Metropolitana era vista come obbligatoria, così come erano date dal legislatore le regole fondamentali per il loro funzionamento.

CITTA' METROPOLITANE

Il Governo regionale ha approvato le modifiche al ddl sulle città metropolitane (Catania, Messina e Palermo).

La Giunta ha deciso che i Comuni ricompresi nelle aree metropolitane manterranno la loro autonomia.

CITTA' METROPOLITANE

Elemento assolutamente innovativo, rispetto al disegno iniziale, è la previsione dell'adesione su base volontaria, dei Comuni ricompresi nell'area metropolitana.

Questo rimette in capo ai Comuni la scelta se produrre alcuni servizi in forma associata (tramite la Città metropolitana) o in forma singola.